



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

Oggetto: Modalità di comunicazione delle sanzioni disciplinari per inosservanza della formazione continua.

Rispondiamo in merito alla modalità di comunicazione delle sanzioni disciplinari per inosservanza della formazione continua.

La norma di riferimento resta l'art. 11 R.D. 275/1929.

La “Direttiva sanzioni” vigente, deliberata dal CNPI richiama espressamente l'art. 11 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 275 nella nota 5 a pagina 4. Il testo della norma, riprodotto nella nota, stabilisce il catalogo delle sanzioni disciplinari applicabili:

“Le pene disciplinari che il Comitato può applicare, per gli abusi e le mancanze che gli iscritti abbiano commesso nell'esercizio della professione, sono: a) l'avvertimento; b) la censura; c) la sospensione dell'esercizio professionale per un tempo non maggiore di sei mesi; d) la cancellazione dall'albo.”

Il comma 2 della stessa norma — richiamato esplicitamente dalla direttiva — disciplina le modalità di comunicazione in modo differenziato per sanzione:

L'avvertimento è comunicato con lettera raccomandata a firma del presidente dell'Ordine.

La censura, la sospensione e la cancellazione sono notificate al colpevole per mezzo di ufficiale giudiziario.

La “direttiva sanzioni” introduce un adattamento tecnologico della previsione del 1929. Nella nota 5, il CNPI precisa esplicitamente: *“La ratio, posta alla base della mancata trasmissione degli atti al Consiglio di Disciplina, sta nella natura stessa della sanzione disciplinare [...] aggiornando la disposizione, con posta elettronica certificata, avente pari valore legale, a firma del Presidente dell'ordine territoriale.”*

La PEC viene dunque equiparata alla raccomandata per la comunicazione dell'avvertimento. Questo adeguamento si fonda sul principio che la PEC ha pari valore legale della raccomandata con avviso di ricevimento, ai sensi del D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 (Codice del Consumo Digitale), e successive modificazioni.

È di palmare evidenza che la PEC, per l'avvertimento, costituisca modalità alternativa rispetto alla raccomandata. In assenza di espressa abrogazione della forma cartacea, entrambe le modalità devono ritenersi equivalenti e valide.

Tuttavia, la direttiva attualizza solo la comunicazione dell'avvertimento tramite PEC. Per le sanzioni più gravi (censura, sospensione, cancellazione), il R.D. 275/1929 prevede la notifica tramite ufficiale giudiziario — modalità che la direttiva non modifica espressamente, né potrebbe farlo con atto di rango regolamentare interno.

La direttiva introduce una distinzione procedurale rilevante che merita di essere evidenziata con chiarezza, perché ha implicazioni dirette sul diritto di difesa dell'iscritto.

Per l'avvertimento, la direttiva — nella nota 5 — giustifica la mancata trasmissione al Consiglio di Disciplina con questa motivazione: *“La ratio [...] sta nella natura stessa della sanzione disciplinare, prevista dal regolamento professionale, e dalle modalità di notificazione della medesima [...] rispetto ad un comportamento, che, attraverso la fattispecie regolata dalla direttiva, diventa un*



CONSIGLIO NAZIONALE DEI PERITI INDUSTRIALI E DEI PERITI INDUSTRIALI LAUREATI

PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA

00187 Roma – Via in Arcione, 71 – Tel. +39 06.42.00.84 – PEC cnpi@pec.cnpi.it - www.cnpi.eu – cnpi@cnpi.it – C.F. 80191430588

marzo 2026

comportamento illecito tipico sotto il profilo disciplinare, cui è attribuita una sanzione altrettanto tipica, l'avvertimento.”

In altri termini: la tipizzazione della condotta (deficit formativo quantificato) e della sanzione (avvertimento) — operata dalla direttiva stessa — consente all'Ordine Territoriale di irrogare direttamente l'avvertimento senza attivare il Consiglio di Disciplina, previa istruttoria che deve comunque garantire il diritto alla difesa e il contraddittorio, ai sensi dell'art. 12 R.D. 275/1929.

Per censura, sospensione e cancellazione, il percorso è quello ordinario: segnalazione al Consiglio di Disciplina, procedimento in contraddittorio, notifica tramite ufficiale giudiziario del provvedimento sanzionatorio definitivo.

Sul termine “sollecitazioni” (utilizzato nella richiesta di parere), si può solo affermare che se si tratta di “inviti” o “diffide”, esse non hanno una forma specifica. Ma risulta altrettanto chiaro che, se gli inviti ad adempiere non sono raccolti dagli iscritti inadempienti dell'obbligo sulla formazione continua, l'Ordine dovrà attivare le procedure previste dalle norme richiamate, per le quali ogni procedimento disciplinare garantisca sempre il diritto di difesa e di contraddittorio per l'incolpato.